



COMUNE  
DI CERVIA

# **REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA – TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE**

*Approvato con delibera n. 13 del Consiglio Comunale del 22/3/2016*

**REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI PUBBLICI  
NON DI LINEA – TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE.**

(Approvato con delibera n. 13 del Consiglio Comunale del 22.3.2016)

**CAP I - Disposizioni generali**

**ART. 1**

**Definizione del servizio**

1. Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio di taxi e di noleggio di autovettura con conducente fino a nove posti.
2. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative concernenti gli autoservizi pubblici non di linea costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge n.21 del 15 gennaio 1992.
3. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
4. **Il servizio di taxi** è rivolto ad una utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.  
Lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico.  
L'inizio del servizio o il prelevamento dell'utente avvengono con l'accensione del tassametro all'interno del territorio comunale nell'ambito del quale la prestazione del servizio è obbligatoria.
5. **Il servizio di noleggio con conducente** si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la rimessa apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale.
6. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione.
7. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.
8. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli enti territoriali competenti con uno o più titolari di autoservizi di noleggio con conducente con le modalità previste dall'art.6 del presente regolamento.

**ART. 2**

**Disciplina del servizio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, sono disciplinati dalle norme vigenti in materia, tra le quali:
  - a) Direttive del Consiglio regionale del 31 maggio 1994 n. 2009;
  - b) Gli artt. 8-19-85 del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616;
  - c) D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo decreto correttivo ed integrativo del 10 settembre 1992 n. 360;

- d) D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada”;
  - e) Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
  - f) D.M. del 15 dicembre 1992 n. 572 “Regolamento sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
  - g) Art. 8 legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro sui diritti delle persone handicappate”;
  - h) decreto 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti dettante “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il Servizio di noleggio con autovettura”;
  - i) D.M. Trasporti 19 novembre 1992 “Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi”;
  - j) Art. 14 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n.422;
  - k) L.R.n.30 del 1998 art.24,5° comma.
- 2 Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe alle normative vigenti in materia oltre al Codice della Strada e regolamento di esecuzione e di attuazione comportano l’adeguamento automatico del presente regolamento.

## **CAP II - Condizioni di esercizio**

### **ART. 3**

#### **Titolo per l’esercizio dei servizi**

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza comunale (in seguito denominata licenza) o autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 del presente Regolamento.
2. L’esercizio della licenza o dell’autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l’esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari di cui all’art.22 del presente regolamento.
4. Le licenze e le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti schedari attribuendo ad ognuno di esse un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
5. In caso di rilascio del titolo per l’esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento o rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una licenza o autorizzazione, si provvede ad attribuire alle nuove licenze o autorizzazioni lo stesso numero d’esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.
6. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

7. La licenza o autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza o autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

ART. 4  
**Cumulo dei titoli**

1. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.  
Ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

ART.5  
**Condizioni e forme giuridiche d'esercizio**

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempreché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92.
2. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo.(art.21 e 22)
3. Per il servizio di taxi il titolare può essere sostituito temporaneamente alla guida ai sensi dell'art.21 del presente regolamento.
4. Ai sensi dall'art.7,1 comma della Legge 21/92 i titolari delle licenze o autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n.443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le forme previste dalla legge;
  - d) imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di taxi o N.C.C.
5. Nei casi di cui al comma 4 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.  
In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

6. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'ufficio competente comunale dei seguenti documenti:

- Copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese C.C.I.A.A. di cui si deve produrre copia del certificato attestante;
- Copia dell'atto di conferimento della licenza o autorizzazione debitamente autenticato;
- Copia della iscrizione a ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92.

7. L'ufficio comunale competente constata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di licenza od autorizzazione.

Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art.7 della Legge 21/92.

#### ART. 6

##### **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. Previa nulla osta del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea di cui all'art.1, comma 6, nell'ambito del territorio comunale.
2. Il nulla osta viene concesso, su richiesta del titolare di licenza o autorizzazione, in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi o l'autorizzazione di N.C.C., approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli, garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

#### ART. 7

##### **Ambiti operativi territoriali**

1. I titolari di licenza taxi o dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio nazionale. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per qualunque destinazione.
3. E' facoltativa la prestazione del servizio di taxi, per destinazioni oltre il territorio.
4. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C., salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di N.C.C.). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

5. Il servizio di taxi può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.
6. Il servizio di taxi collettivo, avente funzione complementare ed integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea, può avere un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri ovvero un unico punto di partenza per utenti che hanno diverse destinazioni collocate su di un percorso compatibile a tutti i fruitori del servizio.

### CAPO III – Requisiti per l’acquisizione della licenza o autorizzazione e condizioni di esercizio

#### ART. 8

##### Requisiti e condizioni per l’esercizio della professione

1. Possono essere titolari di licenza o autorizzazione per l’esercizio del servizio di taxi o di N.C.C. tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità che possiedono i seguenti requisiti:
  - a) essere iscritto nel **ruolo dei conducenti** di cui all’art.6 della Legge 21/92 o in qualsiasi altro elenco analogo di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - b) essere **esente dagli impedimenti soggettivi** di cui al successivo art.9;
  - c) essere in possesso della **patente di guida** e del **certificato di abilitazione professionale** previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
  - d) essere proprietari o comunque avere la **disponibilità** in leasing del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l’autorizzazione di esercizio;
  - e) avere la **disponibilità** di una **rimessa** o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia la autorizzazione di N.C.C.;
  - f) **non avere trasferito precedente licenza** o autorizzazione nei 5 anni precedenti;
  - g) non essere titolare di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente rilasciato da altro Comune fatto salvo il diritto di cumulo di cui all’art.4,comma 2 del presente regolamento;
  - h) non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio di taxi o di N.C.C.;
  - i) non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio della professione comprovato da certificato medico non anteriore a 3 mesi.
2. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi dell’art.41 del presente regolamento.
3. In caso di conferimento della licenza di cui ai punti b) e c) del comma 4 dell’art. 5 i requisiti di cui ai precedenti punti d) ed e) devono riferirsi alla società anche cooperativa o al consorzio a cui è conferita la licenza”.

#### ART.9

##### Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione:

- a) L'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
  - b) L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche;
  - c) L'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
  - d) L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- e) L'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione.

Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la revoca dal titolo autorizzatorio ai sensi dell'art.41 del presente regolamento.

#### **CAPO IV – Modalità di Assegnazione delle licenze o autorizzazioni**

##### **ART. 10**

##### **Concorso per l'assegnazione delle licenze**

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti fino a copertura degli organici comunali dei servizi, determinati ai sensi dell'art. 45 del presente regolamento.
2. Il concorso deve essere indetto entro 90 giorni:
  - a) dall'approvazione da parte della Provincia di Ravenna della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente regolamento, qualora la pianta organica preveda un numero di licenze o autorizzazioni superiore a quelle già in servizio;
  - b) dal momento in cui si sono rese disponibili una o più licenze o autorizzazioni a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o per aumento del numero delle stesse;

Il relativo bando, deliberato dalla giunta comunale, oltre all'Albo Pretorio, deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Emilia Romagna.

Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dall'art.15, comma 2, salva diversa determinazione del competente organo comunale.

3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Economica Europea.
5. Qualora non pervenga alcuna domanda si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di 6 mesi dalla scadenza del precedente.

ART. 11  
**Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
  - a) numero e tipo delle licenze da assegnare;
  - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza indicati al successivo art.16;
  - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda redatta e inoltrata secondo le modalità e gli allegati di cui al successivo art.14;
  - d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande presentate,
  - e) requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni.

ART. 12  
**Commissione di concorso**

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni è nominata dall'Amministrazione Comunale una commissione di concorso, presieduta dal Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia – SUE, SUAP e Sviluppo Economico o da altro dipendente incaricato di sostituirlo e composta da 2 membri scelti tra persone esperte del ramo.
2. La Commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art. 11 lettera d) del presente Regolamento.
3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi.

ART. 13  
**Attività della Commissione di Concorso**

1. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande presentate per l'assegnazione delle licenze di taxi o delle autorizzazioni di noleggio con conducente, le quali sono dichiarate ammissibili se conformi alle modalità previste all'art.14.
2. La Commissione di concorso provvede inoltre a redigere una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente, sulla base dei criteri di preferenza indicati nell'art.16.

3. La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno 30 giorni ed è contestualmente inviata all'organo competente al rilascio della licenza ed autorizzazione, cui spetterà di definire comunque tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti.

#### ART. 14

##### **Presentazione delle domande**

1. La domanda per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione di ncc dovrà essere presentata al Sindaco su carta legale. Nella domanda devono essere indicate con autocertificazione o con dichiarazione sostitutiva di atto notorio nelle forme previste dal DPR n. 445/2000:
  - a) generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza o domicilio al quale inviare le comunicazioni relative al concorso, titolo di studio.
  - b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
  - c) la disponibilità dell'automezzo o l'impegno ad acquistare un'autovettura idonea all'espletamento del servizio con la precisazione della sussistenza di caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone disabili
  - d) il possesso del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di qualsiasi provincia come indicato all'art.8 del presente Regolamento;
  - e) il possesso della patente di guida;
  - f) il possesso del certificato di abilitazione professionale;
  - g) eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
    - a) dichiarazione di non aver trasferito la licenza taxi o ncc auto nei 5 anni precedenti;
    - b) dichiarazione di non essere titolari di licenza taxi o ncc auto rilasciato da altro comune salvo il diritto di cumulo ex art.4 del presente regolamento.
    - k) Dichiarazione attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio

#### ART.15

##### **Assegnazione e rilascio della licenza**

1. Il Dirigente del Settore Interventi Economici incaricato, acquisita la graduatoria dalla Commissione di concorso, provvede all'assegnazione della licenza entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria.
2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di 1 anno. I posti in organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
3. A tal fine il Dirigente provvede a dare formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art.23 e ss., assegnando loro un termine di 90 gg. per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.8.

4. In caso di comprovati impedimenti per causa di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 gg. può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 gg.
5. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo perde il diritto all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione. Tale diritto passa quindi al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblica.
6. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riconosciuta la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

#### ART 16

##### **Criteria di valutazione e titoli di preferenza**

1. La Commissione di Concorso redige la graduatoria di cui all'articolo 13, 2 comma, sulla base dei seguenti titoli di preferenza:
  - a) Anzianità di servizio risultante da idonea documentazione:
    - per aver prestato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi
    - per aver prestato servizio di NCC in qualità di dipendente, socio o collaboratore familiare di un'impresa di NCC per il medesimo periodo
  - b) Disponibilità o dichiarazione di impegno sottoscritta nella domanda all'acquisto o al leasing di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto delle persone disabili
  - c) Disponibilità o dichiarazione di impegno sottoscritta nella domanda all'acquisto o al leasing di veicoli a basso impatto ambientale, minimo euro 5, alimentate a gas metano, Gpl o qualsiasi altro tipo di alimentazione riconosciuta non inquinante ai sensi della normativa comunitaria e predisposte fin dall'origine a tale alimentazione (omologazione originaria)
  - d) Conoscenza della lingua inglese
  - e) Costituzione di nuova impresa
  - f) Domicilio fiscale dell'impresa o della cooperativa a cui si aderisce o si conferisce la licenza nel Comune di Cervia
2. La giunta comunale al momento dell'approvazione del bando stabilisce i punteggi massimi da assegnare ai suddetti criteri.

#### ART. 17

##### **Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro

mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità a pena di decadenza, ai sensi dell'art.43 del presente regolamento.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

ART. 18

**Validità della licenza**

1. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Qualora si verifichi la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

**CAPO V - Modalità per il trasferimento delle licenze o delle autorizzazioni**

ART. 19

**Trasferibilità della licenza per atto tra vivi**

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, nei soli casi consentiti dalla Legge, a persona abilitata all'esercizio della professione.
2. Ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.21/92, il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere richiesto dal titolare della stessa allo SPUN. L'ufficio competente accerta l'esistenza delle condizioni previste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa di cui al comma 8.
3. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci alla propria licenza o autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
  - b) aver raggiunto il 60° anno di età;
  - c) essere riconosciuto permanentemente inabile o invalido al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.
4. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, lett.c) deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle Autorità Sanitarie territorialmente competenti;  
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico rilasciato e i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni dovranno essere consegnato all'ufficio comunale competente entro 15 giorni.  
Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro un (1) anno dall'accertamento dell'impedimento, a pena di decadenza.
5. Ai sensi dell'art.9, comma 3, della L.21/92, per cinque (5) anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione conseguita

nello stesso o in altro Comune tramite concorso pubblico o trasferimento a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

6. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 4, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova licenza od autorizzazione alla persona designata, la quale potrà ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
7. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.  
In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e della Motorizzazione Civile.
8. Il rilascio della nuova licenza od autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art.8 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.9 nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art.23 e ss. del presente regolamento.
9. Nel caso in cui il trasferimento abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per fornire ad esso servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

#### ART.20

##### **A causa di morte**

1. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 21/92 è autorizzato dal Dirigente ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare o a persona designata dagli eredi entro due anni, purchè previo accertamento del possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dall'art.8 e 9 del presente regolamento.
2. Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare d'origine che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare, al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, il decesso entro sei (6) mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
  - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare – in possesso dei requisiti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità della licenza o della autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;oppure
  - b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;oppure
  - c) limitatamente alle licenze taxi, la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art.10 comma 2, legge 21/92 e di cui all'art.21 del presente regolamento.

4. Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni ferma restando la facoltà di cui al 2° comma art. 10 della Legge 21/92 per gli eredi dei titolari di taxi. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la licenza o l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono fare pervenire all'ufficio comunale competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dall'art.14 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
6. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
7. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra licenza o autorizzazione, nè dallo Stato nè da altro Comune, nè può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

## **CAPO VI – Sostituzione alla guida e collaborazione familiare**

### ART. 21

#### **Sostituzione alla guida**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
  - Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
  - Per chiamata alle armi;
  - Per un periodo di ferie non superiore a 30 gg. lavorativi annui;
  - Per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
  - Per incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi che comportino impegno a tempo pieno.

I motivi di salute di cui sopra non devono essere certificati dal medico di base.  
L'inabilità temporanea deve essere certificata dall'autorità sanitaria competente.

La sostituzione per motivi di salute non può superare il periodo di 2 anni in un quinquennio, salvo proroga di 1 anno per gravi comprovati ragioni a pena di revoca della licenza.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza di taxi possono farsi sostituire alla guida ai sensi dell'art.20, 3° comma del presente regolamento.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato disciplinato dal D.Lgs. n.368 del 06/09/2001 o con contratto di gestione per un termine non superiore a 6 mesi, ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 21/92.
4. Il titolare della licenza deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio comunale competente.  
La richiesta deve indicare:
  - I motivi della sostituzione,
  - La durata della sostituzione;
  - Il nominativo del sostituto;
  - La dichiarazione concernente il possesso dei requisiti morali e professionali prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro di cui al presente comma 3;
5. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, quale requisito essenziale per il rilascio del nulla osta, deve presentare copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto ovvero copia del contratto registrato.
6. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio.  
Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

#### ART. 22

##### **Collaborazione familiare**

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art.230bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente comunale allegando la seguente documentazione:
  - Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del dispositivo di cui all'art.10 comma 4 della L.21/92;
  - Dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata autenticata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art.8 e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.9 del presente regolamento;
  - Atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare;
  - Copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art.6 della L.21/92.
4. L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia apposito atto nulla osta al collaboratore familiare e riporta la relativa annotazione sull'autorizzazione del titolare.

5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dell'art.230bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Nell'ambito del servizio di taxi il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare della licenza.

## **CAPO VII – Caratteristiche e strumentazione dei veicoli da adibire a servizio di taxi e noleggio con conducente**

### **ART. 23 Caratteristiche dei veicoli**

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente devono:
  - Avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione;
  - Essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
  - Avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli;
  - Avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente
  - Essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
  - Osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora adattati per il trasporto di soggetti disabili.

### **ART.24 Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi**

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art.23, il veicolo adibito al servizio di taxi deve:
  - essere dotato di tassametro omologato;
  - portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la scritta "taxi";
  - avere colorazione esterna stabilita dall'apposito D.M. dei Trasporti;
  - avere a bordo il tariffario collocato in modo ben visibile;
  - portare sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune e la scritta di colore nero "servizio pubblico".
  - essere munito di motori euro 5 o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato a partire dal 1.1.1992
  - osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap

### **ART. 25 Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente**

- 1 Oltre alle caratteristiche di cui all'art.23, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve:

- portare una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma del Comune ed il numero dell’autorizzazione;
- essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

#### ART. 26

##### **Tassametro per il servizio taxi**

- 1 Come previsto dall’art.24 del presente regolamento, ciascuna autovettura deve essere munita di tassametro collocato in modo che sia agevole la lettura.
- 2 I tassametri, omologati a norma di legge, devono essere regolati secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.33 e piombati.
- 3 Il tassametro e’ sottoposto a verifica da parte della Polizia Municipale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche, della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della suddetta verifica il tassametro è sottoposto a piombatura da parte del competente ufficio della Polizia Municipale.
- 4 Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all’adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.
- 5 In caso di guasto al tassametro il conducente deve sospendere immediatamente il servizio e fare ritorno in rimessa ponendo i segnali d’uso “FUORI SERVIZIO”.
- 6 Il conducente è tenuto a dare comunicazione al competente ufficio comunale di qualsiasi intervento che richieda la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.
- 7 Di quanto sopra lo stesso conducente deve poi dare tempestiva comunicazione all’Ufficio di Polizia Municipale.
- 8 Qualora il guasto avvenga mentre l’autovettura e’ noleggiata, il conducente dovrà condurre a destinazione il passeggero, riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.
- 9 Il Dirigente, previa richiesta degli interessati, può autorizzare i titolari di licenza di noleggio con conducente, ad effettuare servizio di piazza.

#### ART. 27

##### **Controlli**

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell’ufficio della MCTC, i veicoli da adibire al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti prima dell’inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte dell’ufficio competente della Polizia Municipale, al fine di accertare in particolare l’esistenza delle caratteristiche previste dagli artt.23, 24, 25 e 26 del presente regolamento.

2. I titolari di licenza o di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti, salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertati da parte dell'ufficio competente dalla P.M., si procede alla revoca dell'autorizzazione previa diffida.
3. Qualora il titolare non si sia presentato al controllo o il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente dispone la sospensione dell'autorizzazione, ai sensi del successivo art.40.
4. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo.

ART.28  
**Sostituzione dei veicoli**

1. Nel corso del periodo normale di durata della licenza o autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Dirigente dell'ufficio competente alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sulla licenza o sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

ART. 29  
**Taxi di scorta**

1. Non sono consentite sostituzioni di autovetture senza autorizzazione del Dirigente incaricato.
2. L'autovettura, ferma per riparazione, può essere sostituita, previa autorizzazione per il solo periodo di fermo, da altra autovettura di prescrizione.
3. Il veicolo in sostituzione da utilizzare per il solo periodo di fermo tecnico di cui al comma 2 deve avere tutte le caratteristiche di idoneità previste dal presente regolamento ed essere debitamente collaudato per il servizio taxi.
4. I titolari di licenza, ottenuta l'autorizzazione alla sostituzione dell'autovettura, debbono provvedere alle incombenze prescritte dagli artt. 92 e 93 del vigente Codice della Strada per quanto attiene l'immatricolazione e l'uso degli autoveicoli, nonché rispettare le altre norme di cui al presente Regolamento.

5. Al termine del fermo tecnico dell'autovettura, il titolare della licenza deve darne immediata comunicazione, con l'indicazione del giorno di inizio del servizio.
6. In caso di riscontrata irregolarità si procederà ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.

#### ART. 30

##### **Comportamento del conducente in servizio**

1. Nell'esercizio dell'attività, il conducente delle autovetture di servizio di taxi e di NCC con conducente ha l'obbligo di:
  - a) prestare il servizio;
  - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - d) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - f) consegnare al competente ufficio oggetti smarriti del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo qualora non si possa procedere a restituzione immediata;
  - g) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione;
  - h) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento di cui all'art.3,7 comma del presente regolamento;
  - i) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per le opportune verifiche;
  - j) seguire il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo specifica richiesta;
  - k) assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità e della prevenzione infortunistica ed assicurativa.
2. E' fatto divieto di:
  - a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
  - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività e privi di autorizzazione;
  - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia.
3. Per il servizio di taxi:
  - a) esporre in modo ben visibile e leggibile per l'utente il tariffario all'interno del veicolo;
  - b) azionare il tassametro nel momento in cui inizia il servizio e interromperlo quando si è concluso;
  - c) rispettare turni e servizi prestabiliti.
4. Per il solo noleggio con conducenti:
  - a) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione.
5. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

## CAPO VIII – Modalità di svolgimento degli autoservizi pubblici non di linea

### ART. 31

#### **Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato al verificarsi dell'evento.
2. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo, versando la quota indicata dal tassametro.

### ART. 32

#### **Trasporto disabili**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L. 21/92 i servizi di taxi e di NCC devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. Il servizio di taxi o noleggio con conducente può essere svolto con mezzi appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili. In tal caso i veicoli devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità e nel libretto di circolazione deve essere riportata la dicitura "ad uso speciale".

### ART. 33

#### **Tariffe**

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale, in relazione ai costi del servizio localmente risultati, al costo della vita a livello locale nonché sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla giunta comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura.
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
4. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

5. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o con N.C.C.) ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

#### ART. 34

##### **Turni ed orari di servizio**

1. Il Personale addetto ai servizi taxi deve avvicinarsi in turni di lavoro obbligatori che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato, preventivamente comunicati, a cura degli esercenti, all'ufficio competente.  
Per motivate esigenze di servizio, il Sindaco può modificare i turni e gli orari definiti dagli operatori.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare i turni e gli orari di servizio loro assegnati.

#### ART. 35

##### **Trasporti bagagli e animali**

1. E' fatto obbligo il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vendenti, mentre è facoltativo il trasporto di altri animali. Il divieto dovrà risultare da apposita segnaletica posta sull'auto di servizio.

#### **CAPO IX – Illeciti e sanzioni**

#### ART.36

##### **Vigilanza**

1. Gli uffici comunali competenti vigilano sulla osservanza del regolamento che regola il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale il quale può promuovere accertamenti e inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

#### ART. 37

##### **Diffida**

1. Il Dirigente incaricato diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
  - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
  - b) non eserciti con regolarità il servizio;
  - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;

- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvi i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

#### ART. 38 Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della strada ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite con:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge n.689 del 24.11.1981;
- b) sanzioni amministrative accessoria quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

#### ART.39 Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento e così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 258,00 per la violazione dell'art.31 lett.g) e dell'art.3, 7 comma : non tenere nel veicolo la licenza o l'autorizzazione;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 516,00 per la violazione del art.5, comma 1 esercitare il servizio con personale non dipendente o collaboratore familiare o sostituto alla guida di taxi;
- c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.032,00 per la violazione dell'art.6: esercitare il servizio sussidiario ed integrativo di linea senza nulla osta e senza convenzione apposita;
- d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 258,00 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 30;
- e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.032,00 per la violazione del art.1, 5 comma per iniziare il servizio di noleggio con conducente fuori dal territorio comunale;
- f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.032,00 per la violazione dell'art. 33 per non rispettare le tariffe fissate dal Comune.

2. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 40  
**Sospensione della licenza**

1. La licenza o autorizzazione comunale è sospesa dal Dirigente competente per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
  - b) violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
  - d) violazione, per la terza volta nell'arco di due anni, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento;
  - e) violazione di norme connesse all'esercizio dell'attività;
  - f) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

1. Il Dirigente competente stabilisce il periodo di sospensione della licenza tenendo conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

2. A seguito del provvedimento di sospensione delle licenze o dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio comunale.

ART. 41  
**Revoca della licenza**

1. Il Dirigente competente dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, viene a mancare anche uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale di cui agli artt.8 e 9 del presente regolamento;
  - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento;
  - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alla norme contenute nell'art. 19 e 20 del presente Regolamento;
  - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
  - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
  - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio esercitando l'attività dopo la notifica del suddetto provvedimento.
  - h) nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie.

ART. 42  
**Procedimenti sanzionatori**

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti dai competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il

quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il Dirigente competente decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

#### ART. 43

##### **Decadenza della licenza e dell'autorizzazione**

1. Il Dirigente dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 20;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### ART. 44

##### **Irrogazioni delle sanzioni**

1. Le sanzioni di cui al presente Capo IX devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. Nessun indennizzo e' dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o all'autorizzazione.

#### CAPO X

#### ART. 45

##### **Organico**

1. L'organico per il servizio trasporto di persone esercitato con autovettura è suddiviso in:

- a) servizio taxi;
- b) servizio di noleggio con conducente.

L'organico del Comune di Cervia è fissato in numero:

- 14 taxi
- 1 ncc con conducente mediante autovettura
- 1 ncc con conducente mediante autovettura adibita anche al trasporto disabili
- 2 ncc mediante autoveicoli adibiti anche al servizio speciale per trasporto disabili e adattati a tale scopo in modo permanente e in conformità alle norme vigenti e dotati di pedana di

sollevamento (immissione diretta della sedia a rotelle e relativo ancoraggio al veicolo e sedile a disposizione dell'eventuale accompagnatore)

- per organizzazioni di servizio taxi, con pianta organica distinta, viene rilasciata una licenza in più, rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

2. Il Consiglio Comunale, sentito il parere delle associazioni di categoria del settore, può modificare l'organico di cui al precedente comma in conformità con le direttive regionali ed i parametri stabiliti dall'Amministrazione Provinciale.

#### **ART. 46**

##### **Norme transitorie**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i regolamenti taxi e noleggio auto con conducente precedentemente emanati dall'Amministrazione Comunale.